

REGIONE LAZIO



Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Area: RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. C1422 del 21/06/2010

Proposta n. 9257 del 01/06/2010

Oggetto:

ECOTHERM SITE ASSESSMENT S.r.l. - Autorizzazione in via definitiva all'esercizio di un impianto mobile di recupero o smaltimento rifiuti. D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15.

OGGETTO: ECOTHERM SITE ASSESSMENT S.r.l. - Autorizzazione in via definitiva all'esercizio di un impianto mobile di recupero o smaltimento rifiuti. D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15.

GESTORE:ECOTHERM SITE ASSESSMENT S.r.l.

CODICE FISCALE: 07583691006.

ISCRIZIONE CCIAA di Roma: R.E.A. n° 1042130.

SEDE LEGALE: via Vaccareccia, 43/d – 00040 - Pomezia (Rm).

IMPIANTO MOBILE: produttore “ECOTHERM SITE ASSESSMENT S.r.l.”, tipo “CENTRIFUGAZIONE E INERTIZZAZIONE ”, matricola “IMTR-01”.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO OCCUPAZIONALE

Su proposta del Direttore Vicario della Direzione Regionale Attività Produttive;

Visti

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e s.m.i., Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l’art. 4, comma 1, lettera i;
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l’altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l’Ambiente;
- la deliberazione del Consiglio Regionale 10 luglio 2002, n. 112 che approva il Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio d’impianti mobili di smaltimento o recupero

di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;

- la deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n.239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n.956 "Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti";
- la deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la richiesta di autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio di un impianto mobile di recupero o smaltimento rifiuti , produttore "ECOTHERM SITE ASSESSMENT S.r.l.", tipo "CENTRIFUGAZIONE E INERTIZZAZIONE ", matricola "IMTR-01", presentata dalla società ECOTHERM SITE ASSESSMENT r.l., con sede legale via Vaccareccia, 43/d – 00040 - Pomezia(Rm), iscritta alla Camera di Commercio di Roma al R.E.A. n.1042130 legalmente rappresentata da Mannucchi Angelo nato a Livorno il 05 ottobre 1941, con istanza acquisita dall'Area Rifiuti in data 09/7/2009 al prot. n.86696/1A/15, e successive integrazioni di cui l'ultima acquisita in data 03 marzo 2010 al prot.n. 60934/2W/01, ed in particolare la seguente documentazione allegata alla suddetta istanza:

- a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione per il certificato penale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante;
- c) relazione tecnica;
- d) relazione tecnica di sintesi;
- e) certificato di conformità CE dell'impianto;
- f) ricevuta attestante il pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n.956/09.

Acquisito il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente Sezione Rifiuti(C.T.S.A.) di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 74/1991, nella seduta del 16 aprile 2010;

Preso atto degli esiti favorevoli con cui si è chiusa la Conferenza di Servizi in data 19 aprile 2010;

Preso atto che l'impianto mobile di centrifugazione ed inertizzazione per il recupero o smaltimento di rifiuti derivanti dalla bonifica di serbatoi di raffineria e depositi di prodotti petroliferi, consta in un processo che prevede le seguenti fasi: omogeneizzazione e riscaldamento; flocculazione; separazione solido/liquido mediante centrifugazione; recupero liquami; stabilizzazione fanghi con ossido di calcio. L'impianto ha una potenzialità massima di circa 30 m³/h.

Rilevato:

- che il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, ha precisato, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti d'impianti mobili di trattamento, che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 208, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, pertanto, di far salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;
- che il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali con deliberazione del 1 dicembre 2000 ha deliberato i "criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione d'impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti", ma che, nell'art. 2 della suddetta deliberazione si stabilisce che l'efficacia della stessa decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie, di cui all'art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 22/1997 (ora art. 212, comma 13, del D.lgs. n. 152/2006), che devono essere prestate a favore dello Stato.

Considerato:

- che nell'attesa delle definizioni degli aspetti evidenziati al precedente "rilevato", l'impossibilità d'iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 (ora art. 208 del D.lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non possa costituire motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, dato che il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;
- che nella fase istruttoria, dopo aver ottenuto il parere favorevole del C.T.S.A., non sono emersi elementi ostativi per il rilascio dell'autorizzazione alla società società

ECOTHERM SITE ASSESSMENT S.r.l. di un impianto mobile per il recupero o smaltimento di rifiuti individuati con i codici CER indicati ne “Elenco codici CER autorizzati” costituente l’allegato A della presente determinazione.

Rilevato :

- che l’autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006;
- che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell’impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall’art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecniche operative contenute nell’allegato B “Prescrizioni” del presente provvedimento.

Atteso che il presente provvedimento non si configura né come un’approvazione di progetto né come un’omologazione d’impianto mobile.

Preso atto che è fatto salvo quanto sarà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno eseguite le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore riguardo agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, d’igiene e sicurezza sul lavoro.

Visti gli allegati A - “Elenco codici CER autorizzati” e B - “Prescrizioni” , parti integranti del presente provvedimento.

Ritenuto pertanto, che sussistono le condizioni per procedere al rilascio, alla società ECOTHERM SITE ASSESSMENT r.l., con sede legale via Vaccareccia, 43/d – 00040 - Pomezia(Rm), dell’autorizzazione in via definitiva all’esercizio di un impianto mobile di recupero o smaltimento rifiuti.

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del Decreto legislativo n. 152/2006, per anni 10 (dieci) dalla data di adozione del presente atto, l’impianto mobile di recupero o smaltimento rifiuti della società ECOTHERM SITE ASSESSMENT r.l., con sede legale via Vaccareccia, 43/d – 00040 - Pomezia(Rm), produttore “ECOTHERM SITE ASSESSMENT S.r.l.”, tipo “CENTRIFUGAZIONE E INERTIZZAZIONE ”, matricola “IMTR-01”.

L’impianto è autorizzato a trattare un quantitativo massimo di rifiuti pari a 54.000 m³/annui. La capacità giornaliera è stabilita in 216 m³/giorno pari a un ciclo di lavoro di 8 ore (27 m³/h).

Nell' impianto potranno essere avviati al trattamento di recupero o smaltimento i rifiuti richiamati nell'allegato A - "Elenco codici CER autorizzati", che costituisce parte integrante ed sostanziale del presente provvedimento.

Il rilascio della presente autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'allegato B - "Prescrizioni" , che costituisce parte integrante ed sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione non esonera la società ECOTHERM SITE ASSESSMENT r.l., con sede legale via Vaccareccia, 43/d – 00040 - Pomezia(Rm), dall' acquisizione di ulteriori pareri di competenza di altre Autorità previsti dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi.

In ogni caso, l'effettuazione delle relative campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato è subordinata, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda, all'espletamento con esito favorevole delle procedure previste dalla parte II titolo III del D.lgs.152/06.

L'autorizzazione, potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza decennale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, notificato alla società ECOTHERM SITE ASSESSMENT r.l., con sede legale via Vaccareccia, 43/d – 00040 – Pomezia (Rm), e trasmesso alle altre Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale
Dott. Guido Magrini